



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 37 del 30/03/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24marzo 2004, n.348  
L.R.n.1/2004- Art.63"Modifiche all'art.28 della l.r.7/2002" determinazioni.

Il Vice Presidente, Assessore all'Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Politiche della Famiglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2° del settore Personale, confermata dal Dirigente dello stesso Settore, riferisce:

Con l'art. 63 della l.r. 7 gennaio 2004, n. 1 sono state apportate modifiche all'art. 28 della l.r. n. 7/2002 relativo all'incentivazione all'esodo del personale.

In particolare è stato disposto che:

- a) le istanze per la risoluzione del rapporto di lavoro "possono essere prodotte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- b) l'istanza "deve contenere l'indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può essere posteriore al 1° aprile 2004";
- c) la "Giunta Regionale è autorizzata a emanare, qualora si rendesse necessario, apposite direttive per l'applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative ad un eventuale scaglionamento dell'esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1° settembre 2005";
- d) "restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'art. 28 della l.r n. 7/2002 che non siano in contrasto con la presente norma".

Alla data del 6 febbraio, termine di scadenza previsto, sono pervenute:

n. 528 istanze da parte del personale di comparto di cui all'allegato "A"

n. 156 istanze da parte dei Dirigenti di cui all'allegato "B"

Si evidenzia anche, che n. 3 istanze sono pervenute successivamente alla data del 6/2/04, di cui all'allegato "C".

Si precisa anche che alcune istanze e precisamente n. 11 dei dirigenti di cui all'allegato "D" e n. 40 del personale di comparto di cui all'allegato "E" non hanno indicato, così come espressamente prevede la normativa sopra richiamata, quale data di cessazione il 1° Aprile 2004.

Relativamente alle due istanze pervenute oltre il termine previsto, si ritiene che le stesse possano essere positivamente accolte attesa le finalità della norma.

Per quanto attiene le istanze di cui agli allegati "D" e "E", si ritiene di accoglierle, fermo restando la potestà della G.R. di stabilire la data di cessazione nel periodo dal 1° Aprile 2004 al 1° settembre 2005, sulla base delle esigenze funzionali.

Si evidenzia che nell'allegato "B" è riportato il nominativo del Dirigente Caione Antonio, provvisoriamente assegnato alla ASL Fg/3 a seguito di sentenza TAR Puglia n. 582/96, emessa su ricorso dello stesso dirigente. Avverso tale sentenza prende ricorso presso il Consiglio di Stato proposto dalla Commissione Statale di Controllo sugli atti della Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato.

Il citato dirigente Caione Antonio nel preannunciare la "rinuncia al ricorso ed agli affetti della sentenza di 1° grado" ha chiesto "l'immediato rientro in servizio alle dipendenze della Regione Puglia..."

Si ritiene che l'istanza del dirigente Caione Antonio possa essere accolta, ma la risoluzione consensuale è subordinata all'effettivo rientro dello stesso presso la Regione.

Si evidenzia, infine, che per tutte le istanze pervenute, l'ufficio ha richiesto i pareri così come previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1072 del 16/07/2002. Negli elenchi di cui agli allegati "A" ad "E" sono riportati, in linea generale, i pareri pervenuti indicanti la data di cessazione proposta dai Dirigenti di Vertice, nonché il parere del dirigente del Settore Personale.

E' opportuno altresì evidenziare che, ai sensi della l.r. n. 1/2004, l'Amministrazione Regionale è impegnata:

1. alla riorganizzazione delle strutture regionale (art. 59);
2. alla assegnazione di personale agli Enti Locali e/o agli Enti dipendenti dalla Regione (artt. 60 e 61).

Perché tali adempimenti si connotino di elementi oggettivi di valutazione, è necessario avere certezza, a breve e a medio termine, della consistenza del personale regionale. Ne consegue l'esigenza inderogabile di avere nel più breve tempo possibile contezza del numero dei dipendenti realmente interessati all'esodo. La certezza è possibile conseguirla prevedendo che il personale, per il quale si dispone lo scaglionamento della cessazione dal servizio oltre la data del 1 Aprile 2004, è tenuto a sottoscrivere il contratto di risoluzione consensuale entro il 30 Giugno 2004, pena la decadenza dal beneficio di cui al combinato disposto dell'art. 63 della l.r. n. 1/2004 e dell'art. 28 della l.r. n. 7/2002, ferma restando una clausola di salvaguardia per entrambe le parti contraenti.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

### COPERTURA FINANZIARIA

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto la liquidazione delle indennità supplementari sarà corrisposta in tre quote annue di pari importo, il primo dei quali da erogarsi entro il primo trimestre successivo alla cessazione dal servizio.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della l.r. n. 7/97 e art 63 della l.r. a 1/2004.

Il Vice Presidente e Assessore al Personale, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto delle istanze di risoluzione consensuale, ex art. 63 della l.r. n. 1/2004, di cui agli allegati "A", "B", "C", "D", "E", parti integranti del presente atto;
2. di disporre la cessazione dal servizio dei dipendenti che hanno presentato istanza, tenuto conto del parere espresso dal dirigente del Settore Personale, dalla data a fianco di ciascuno riportata;
3. di disporre che la data di cessazione dal servizio per il dirigente Caione Antonio è subordinata all'effettiva presa di servizio presso gli uffici della Regione Puglia;
4. di disporre che le unità di personale, la cui data di cessazione del servizio viene fissata, ai sensi del precedente punto 2, oltre la data del 1 Aprile 2004, sottoscrivano il contratto di risoluzione entro la data del 30 Giugno 2004, pena la decadenza dal beneficio di cui al combinato disposto dell'art.63 della l.r. n. 1/2004 e dell'art. 28 della l.r. n. 7/2002;
5. di dare atto che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, il contratto di risoluzione conterrà la seguente clausola di garanzia: "Il dipendente ha diritto di ottenere, su richiesta da presentarsi in ogni caso prima della cessazione dal servizio, l'annullamento del presente contratto di risoluzione consensuale esclusivamente in caso di intervenute modifiche normative in materia previdenziale tali da incidere sul contenuto sostanziale del presente atto. L'attivazione di tale diritto comporta la decadenza dal beneficio di cui al combinato disposto dell'art. 63 della l.r. n. 1/2004 e dell'art. 28 della l.r. n. 7/2002. La Regione Puglia potrà rescindere unilateralmente il presente contratto, dandone comunicazione alla controparte, in presenza di situazioni soggettive del dipendente che interrompano e/o sospendano la costanza del rapporto di lavoro".
6. di dare mandato al Dirigente del settore personale di tutti gli adempimenti rivenienti dal presente provvedimento, ivi compresa la notifica pro manibus del presente atto ai dipendenti che dovranno cessare in data 1 Aprile 2004;

7. di disporre che la notifica al restante personale avvenga per pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della G.R. Il Presidente della G.R.

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto